CORTE DEI CONTI

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

| | |
|---|---|
| Antonio Buccarelli | Presidente |
| Mauro Bonaretti | Consigliere |
| Vittoria Cerasi | Consigliere |
| Maura Carta | Consigliere |
| Marco Ferraro | Primo referendario |
| Rita Gasparo | Primo referendario |
| Francesco Liguori | Primo referendario (relatore) |
| Adriana Caroselli | Referendario |
| Francesco Testi | Referendario |
| Iole Genua | Referendario |
| Alessandro Mazzullo | Referendario |

nell'adunanza dell'11 settembre 2025 ha assunto la seguente

**D E L I B E R A Z I O N E**

**sulla richiesta di parere del comune di Pessano con Bornago (MI)**

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

VISTA la richiesta di parere del comune di Pessano con Bornago sull'atto deliberativo di costituzione di una fondazione di partecipazione (SC LOM - 15932 - I - 23/7/2025);

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 12 giugno 2025;

VISTA la nota del magistrato istruttore, con cui è stata chiesta la trattazione collegiale della questione (SC_LOM - 16070 - Interno - 25/7/2025);

VISTA l'ordinanza n. 196 del 29 luglio 2025, con la quale il Presidente della Sezione ne ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;

UDITO il relatore, primo referendario Francesco Liguori;

**PREMESSO**

1. Con nota del 23 luglio 2025 il comune di Pessano con Bornago ha trasmesso la deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 12 giugno 2025, di costituzione di una fondazione di partecipazione per la gestione di una comunità energetica rinnovabile (Adesione del comune di Pessano con Bornago alla costituenda fondazione per la gestione della comunità energetica rinnovabile (CER). Approvazione dello schema di atto costitutivo, dello statuto e della relazione contenente il piano economico finanziario), cui sono allegate le bozze dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione, e la «Relazione illustrativa della comunità energetica rinnovabile promossa da ATES SRL».

2. Il magistrato istruttore, ravvisando elementi di estraneità della fattispecie rispetto a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ha chiesto la fissazione della camera di consiglio per sottoporre la questione all'esame della Sezione entro il prescritto termine di sessanta giorni.

**CONSIDERATO**

1. Secondo l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175:

> Le disposizioni del […] decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

L'articolo 2, comma 1, lettera l, precisa che per società si intendono «gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili […]».

2. Il successivo articolo 5, comma 3, costituisce la norma attributiva del potere della «peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti» (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022) in materia di operazioni societarie, prevedendone l'attivazione nel solo caso di «costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta».

3. Come questa Sezione ha già avuto modo di affermare (deliberazioni n. 169/2023/PASP del 24 luglio 2023, 17/2023/PASP del 23 gennaio 2023 e 200/2022/PASP del 2 dicembre 2022):

> il **Soggetto partecipato** interessato dalla delibera di acquisizione o costituzione de[ve] necessariamente essere qualificabile come organismo di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile (art. 2, comma 1 lettera l, del d.lgs. n. 175/2016).

4. Nel caso in esame, invece, il comune di Pessano con Bornago sottopone alla Sezione il provvedimento di costituzione di una fondazione di partecipazione, ovvero di un soggetto giuridico atipico ed estraneo al novero delle società.

5. Ne consegue l'estraneità della fattispecie alla norma attributiva del potere.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – sulla richiesta del parere previsto dall'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, presentata dal comune di Pessano con Bornago (MI), dichiara il non luogo a esprimersi sulla deliberazione consiliare n. 24 del 12 giugno 2025, di costituzione di una fondazione di partecipazione, riservando le proprie valutazioni ai successivi controlli previsti dall'articolo 148-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dispone la trasmissione di questa deliberazione via PEC al sindaco di Pessano con Bornago, perché ne informi il consiglio comunale.

Così deliberato in Milano nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025.

| L'estensore | Il Presidente |
|---|---|
| (Francesco Liguori) | (Antonio Buccarelli) |

Depositata in Segreteria il 15 settembre 2025

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)